

## **DISCUSSION PAPER**

### **1. La penalizzazione del riciclaggio del denaro dalla legislazione albanese**

#### **1.1. Elementi materiali**

- L'approssimazione degli elementi materiali con la Convenzione di Vienna (n. 3) e quella di Palermo (n. 6)
  - Trasferimento & alterazione;
  - Occultamento;
  - Alienamento, possesso o uso della proprietà, a conoscenza, dal momento della ricezione;
  - Concorso;
- Ogni tipo di patrimonio & bene, non solamente il denaro
- Accertamento dell'origine illecita dei prodotti senza la necessità della condanna dell'atto base.

#### **1.2. Atto base**

- La copertura di tutti i crimini gravi, in riferimento alle 20 *“designated categories of offences”* FATF – *All crimes approach*
- La commissione dell'atto di base anche all'estero – condannabile in Albania

#### **1.3. Auto-riciclaggio**

- La condanna dell'autoriciclaggio, incluse tutte le forme di concorso.

#### **1.4. Elementi soggettivi**

- La conoscenza quale standard, in cui si giunge dalle circostanze oggettive.  
Le sanzioni effettive, proporzionali e risarcitorie, per persone fisiche e giuridiche.

#### **1.5. Persone giuridiche**

- La responsabilità penale delle persone giuridiche.
- Il contestuale procedimento penale, civile e amministrativo.

#### **1.6. Applicazione ed effettività**

- Le statistiche dettagliate da tutti gli organi esecutivi.
- La misura della pena, in confronto con atti simili, nonché con altri Paesi della regione.
- Le pene & i procedimenti & le indagini svolte & in corso
- La pena per gli atti base
- Le fonti a disposizione

- Gli standard dell' accertabilità dalla procura
- L'interpretazione giudiziaria, quanto è limitativa.

## 2. Penalizzazione del finanziamento del terrorismo dalla legislazione albanese

- La compatibilità della definizione con il modello del Finanziamento del Terrorismo, indicato nella Convenzione del 1999, Sezione 2.
- La punibilità del Comportamento: Messa a disposizione o raccolta fondi ad ogni modo, *dpd* o non *dpd*, da utilizzare totalmente o parzialmente
  - \*nella realizzazione dell'atto terroristico"
  - \*da organizzazioni terroristiche
  - \*da individui terroristi
- Fondi: assetti di ogni tipo, a prescindere da come siano stati procurati. Non è importante se i fondi:
  - (i) siano stati utilizzati oppure ancora no;
  - (ii) siano legati ad un atto specifico
- Aspetto soggettivo: la volontà e lo scopo di utilizzarli per il finanziamento, o l'essere a conoscenza del fatto che saranno utilizzati per il finanziamento del terrorismo.

## 3. Strumenti di assicurazione della prova e Confisca

- La definizione del congelamento, del sequestro e della confisca e lo scopo della loro disposizione. La loro applicazione per ogni atto penale base. Il tipo di bene che ne è soggetto.
- Gli interessi della parte terza. La confisca dei prodotti:
  - Sia del soggetto, nonché della persona terza
  - Sia quando hanno *dpd* di origine criminosa, o non
- L'utilizzo di strumenti speciali di indagine, l'identificazione e l'investigazione del bene soggetto alla misura, gli standard finanziari, il monitoraggio del conto, la consegna controllata del denaro, la sorveglianza elettronica.

### Applicazione effettiva

- La dipendenza dell'efficacia della lotta dalla capacità di congelare, sequestrare e confiscare i prodotti del crimine, ed i risultati in pratica.
- Le statistiche sull'utilizzo. Il rapporto sequestro – confisca.

## **4. Cooperazione internazionale**

### **4.1. Obblighi derivanti dai documenti principali**

- Le raccomandazioni 40 + 9 di FATF & Interpretazioni & Pratiche migliori

#### **Documenti dell'ONU**

- Le Convenzioni dell'ONU (Vienna, Palermo, Finanziamento del Terrorismo, 1999)
- Le risoluzioni del CS dell'ONU per esempio 1267, 1333, 1373, 1390, 1455.
- I rapporti degli Stati (secondo UNSCR 1373 & 1455).

#### **Documenti delle Organizzazioni regionali**

- Gli atti della UE (Direttive, Decisioni, Regolamenti) 1993, 2001, 2006
- Le convenzioni della UE (1990, 2005)
- I rapporti dei Paesi membri della UE - Moneyval
- FMI, BM, i loro rapporti AML/CFT - 2005

#### **Altri documenti**

- Egmont Group
- Joint Forum of the Basel Committee on Banking Supervision
- International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
- International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)

### **4.2. Assistenza giudiziaria reciproca**

- Il quadro legislativo (CPP), degli accordi e la presentazione in pratica, condizioni & restrizioni dell'offerta e l'efficienza
- La reciprocità, legge per la cooperazione, lettere rogatorie
- Le statistiche sulla cooperazione
- Le capacità amministrative, la rapidità di disbrigo, il decentramento.

### **4.3. Sequestro & Confisca**

- La normativa & le procedure di cooperazione per l'Identificazione, il Congelamento, il Sequestro, la Confisca del bene. La coordinazione con gli altri Stati. L'esecuzione di ordini stranieri.

### **4.4. Doppia condanna - Dual criminality**

#### L'estradizione dei ML & TF

- I casi di respingimento (ragioni politiche, propri cittadini, assenza di accordo). L'interpretazione della discrezione.

- Estradizione o procedimento effettivo. Statistiche.

Assistenza giudiziaria reciproca anche in assenza della doppia condanna.

#### 4.5. **Cooperazione non – giudiziaria**

- DPPPP – FIU , Polizia (Interpol – Europol), organi amministrativi (supervisor)
- Tipi di cooperazione – amministrativa (documentaria) MoU
- La base normativa, la rapidità, la sicurezza nello scambio, la protezione dei dati.
- Le statistiche sulla cooperazione

### 5. **Il principio del basso rischio**

- L'informazione sull'identità & l'attività del soggetto & beneficiario - pubblico e facilmente controllabile, ad esempio
  - Le istituzioni finanziarie soggette agli standard FATF & Moneyval
  - Le società pubbliche che pubblicano i dati su di loro
  - Gli organi e le aziende statali
  - Le assicurazioni a basso premio, ecc.

### 6. **Conclusioni**

- Transazioni in grosse cifre
- Trasferite atipiche o non convenienti
- Attività commerciale non ordinaria o transazioni non ordinarie.
- Grandi / veloci movimenti di fondi
- Tenore di vita non realistico in confronto al profilo del soggetto.
- Posizione di difesa in caso di interrogatorio.